




Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO BIBLIOTECA



LS

LEGISLAZIONE STRANIERA

RASSEGNA DELL'ATTIVITA' LEGISLATIVA
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 5

Settembre – Ottobre 2007



Camera dei deputati

SERVIZIO BIBLIOTECA

LS

Legislazione Straniera

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XVIII n. 5 SETTEMBRE - OTTOBRE 2007

XV Legislatura

UFFICIO LEGISLAZIONE STRANIERA

<i>Politiche istituzionali:</i>	Gilda CARNEVALI, consigliere (tel. 2283) Luana ALVERONE, consigliere (tel. 4212) Roberto D'ORAZIO, documentarista (tel. 3338)
<i>Politiche economiche:</i>	Valeria GIGLIELLO, consigliere (tel. 4461) Anna TIRELLI, documentarista (tel. 3886) Emanuela TOSTI, documentarista (tel. 2589)
<i>Politiche sociali:</i>	Leonardo MARINUCCI, consigliere (tel. 9942) Paola MANDILLO, consigliere (tel. 6559) Fabrizio MEGALE, documentarista (tel. 3419)

Il Bollettino "LS Legislazione Straniera" è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

ISSN 1591-4143

"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.

Sommario

AVVERTENZA	5
Politiche istituzionali	7
Francia	9
CARCERI / AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI.....	9
<i>Loi n. 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.....</i>	9
Francia	11
PARLAMENTO / SERVIZI DI SICUREZZA.....	11
<i>Loi n. 2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d'une délégation parlementaire au renseignement</i>	11
Germania.....	12
TERRORISMO / AMBIENTE - TUTELA	12
<i>Gesetz zur Umsetzung des VN-Übereinkommens vom 13. April 2005 zur Bekämpfung nuklearerterroristischer Handlungen, vom 26. Oktober 2007 - Legge di attuazione della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite del 13 aprile 2005 per la repressione di atti di terrorismo nucleare.....</i>	12
Regno Unito.....	14
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA / ORDINE PUBBLICO	14
<i>Serious Crime Act 2007</i>	14
Regno Unito.....	16
GREATER LONDON AUTHORITY	16
<i>Greater London Authority Act 2007</i>	16
Regno Unito.....	18
IMMIGRAZIONE / STRANIERI.....	18
<i>UK Borders Act 2007.....</i>	18
Spagna.....	20
ELEZIONI	20
<i>Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.....</i>	20

Spagna.....	21
FORZE DI PUBBLICA SICUREZZA.....	21
<i>Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.....</i>	21
Spagna.....	23
FORZE DI PUBBLICA SICUREZZA.....	23
<i>Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil.....</i>	23
Spagna.....	25
PUBBLICA SICUREZZA / BANCHE DI DATI.....	25
<i>Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.....</i>	25
Stati Uniti d'America.....	26
GRUPPI DI PRESSIONE / PARLAMENTO	26
<i>Honest Leadership and Open Government Act of 2007 (Public Law 110-81)</i>	26
Politiche economiche	29
Francia	31
PROPRIETÀ INDUSTRIALE / CONSUMATORI - TUTELA.....	31
<i>Loi n. 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.....</i>	31
Germania.....	33
REVISORI DEI CONTI.....	33
<i>Gesetz zur Stärkung der Berufsaufsicht und zur Reform berufsrechtlicher Regelungen in der Wirtschaftsprüferordnung (Berufsaufsichtsreformgesetz - BARefG) vom 3. September 2007 - Legge sul rafforzamento della vigilanza professionale e la riforma di disposizioni nel regolamento professionale per i revisori contabili.....</i>	33
Spagna.....	35
TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE / TELECOMUNICAZIONI.....	35
<i>Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones</i>	35
Politiche sociali.....	37
Germania.....	39
DIRITTI D'AUTORE	39
<i>Zweites Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft, vom 26. Oktober 2007 – Seconda legge sul diritto d'autore nella Società dell'informazione</i>	39

Germania.....	41
DISOCCUPAZIONE / GIOVANI - OCCUPAZIONE.....	41
<i>Zweites Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Perspektiven für Langzeitarbeitslose mit besonderen Vermittlungshemmnissen - JobPerspektive, vom 10. Oktober 2007 – Seconda legge di modifica del Secondo Libro del Codice Sociale - Prospettive per i disoccupati di lungo periodo con particolari difficoltà di inserimento.</i>	41
<i>Viertes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch - Verbesserung der Qualifizierung und Beschäftigungschancen von jüngeren Menschen mit Vermittlungshemmnissen, vom 10. oktober 2007 – Quarta legge di modifica del Terzo Libro del Codice Sociale – Miglioramento delle possibilità di aggiornamento e occupazionali dei giovani con particolari difficoltà di inserimento.</i>	41
Germania.....	43
DOPING.....	43
<i>Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Dopings im Sport, vom 24. Oktober 2007 – Legge per il miglioramento della lotta contro il doping nello sport.</i>	43
Regno Unito.....	44
ISTRUZIONE SUPERIORE / FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	44
<i>Further Education and Training Act 2007</i>	44
Spagna.....	46
AMBIENTE - TUTELA.....	46
<i>Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental</i>	46
Spagna.....	48
CONTRATTI PUBBLICI.....	48
<i>Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público</i>	48
Indice delle voci.....	51

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre settembre-ottobre 2007.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende le principali leggi approvate in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti d'America.

Politiche istituzionali



Francia

Legge

CARCERI AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

Loi n. 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (J.O. del 31 ottobre 2007)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0758488L>)

La legge dispone l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente, il *Contrôleur général des lieux de privation de liberté*, che avrà il compito di verificare le condizioni di trattamento nei luoghi di detenzione delle persone private della libertà al fine di accertare il rispetto dei loro diritti fondamentali.

La normativa risponde all'esigenza espressa dal governo francese di creare un controllo indipendente ed effettivo dell'insieme dei luoghi di detenzione, quale che sia la loro struttura, come ad esempio gli istituti penitenziari, i centri ospedalieri specializzati, i centri di permanenza temporanea amministrativa. La legge permette inoltre di rispondere agli *standards* europei in materia e di rispettare il Protocollo facoltativo alla "Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti", firmato dalla Francia il 16 settembre 2005.

L'art. 2 della legge stabilisce che il *Contrôleur général des lieux de privation de liberté* è nominato con decreto dal Presidente della Repubblica, previo parere delle commissioni competenti di ciascuna assemblea parlamentare e che il suo mandato è di sei anni, non rinnovabile. L'articolo stabilisce inoltre che egli non può essere perseguito, indagato, arrestato, mantenuto in detenzione, o chiamato a rispondere delle opinioni espresse o degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Il provvedimento dispone l'incompatibilità della carica di Controllore generale con ogni altro impiego pubblico, ogni attività professionale ed ogni mandato elettivo.

L'art. 5 pone che il *Contrôleur général des lieux de privation de liberté*, insieme ai suoi collaboratori, sono tenuti al segreto professionale con riguardo ai fatti, gli atti, le informazioni di cui sono a conoscenza in ragione delle loro funzioni.

L'art. 6 dispone che ogni persona fisica e ogni persona morale può portare a conoscenza di questa Autorità Indipendente fatti o situazioni suscettibili di rientrare nell'ambito delle sue competenze. L'articolo stabilisce inoltre che il Controllore generale può essere adito dal Primo Ministro, dai membri del Governo e del Parlamento, dal Mediatore della Repubblica, dal Difensore dell'infanzia, dal Presidente della Commissione nazionale di deontologia della sicurezza, dal Presidente dell'Alta Autorità di lotta contro le discriminazioni e per l'uguaglianza, oltre che dare inizio ad un'azione di controllo di sua propria iniziativa.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



L'art. 8 stabilisce che il Controllore generale può visitare, in ogni momento, sull'intero territorio della Repubblica, ogni luogo in cui siano presenti persone private della loro libertà per decisione di un'autorità pubblica, così come ogni istituto di sanità abilitato a ricevere pazienti ospedalizzati senza il loro consenso. Prima di ogni visita egli informerà le autorità responsabili di tali luoghi. Tuttavia, egli potrà anche decidere di procedere ad una visita senza preavviso se le circostanze lo esigano. Le autorità responsabili di questi luoghi non potranno opporsi a queste visite se non per motivi gravi ed imperiosi, legati alla difesa nazionale, alla sicurezza pubblica, a catastrofi naturali, a problemi presenti all'interno degli istituti da visitare.

Durante tali visite, il Controllore generale otterrà dai responsabili ogni informazione e documento utili all'esercizio della sua missione e potrà intrattenersi con ogni persona di cui ritenga proficua la collaborazione. Il carattere segreto delle informazioni e dei documenti di cui il Controllore generale domanderà comunicazione, non gli potrà essere opposto salvo nei casi in cui la loro divulgazione è suscettibile di attentare al segreto della difesa nazionale, alla sicurezza dello Stato, al segreto d'inchiesta e di istruttoria, al segreto medico o a quello professionale derivante dalle relazioni tra l'avvocato e il suo cliente.

L'art. 9 dispone che, dopo ogni visita, tale Autorità indipendente porti a conoscenza dei ministri interessati le sue osservazioni riguardanti in particolare lo stato, l'organizzazione o il funzionamento del luogo visitato, così come le condizioni delle persone che vi sono detenute. I ministri hanno la facoltà di formulare delle osservazioni di risposta che diventano obbligatorie nel caso in cui il Controllore ne abbia fatto espressamente domanda.

Qualora venga constatata una violazione grave dei diritti fondamentali di un detenuto, il Controllore è tenuto a comunicare immediatamente le sue osservazioni alle autorità competenti, che entro un termine stabilito devono provvedere in merito alla violazione segnalata.

L'articolo stabilisce infine che qualora il Controllore generale giunga a conoscenza di fatti che lascino presumere l'esistenza di un'infrazione penale o di fatti che possano comportare provvedimenti disciplinari ne dia immediata comunicazione alle autorità competenti.

L'art. 10 consente al Controllore generale, nell'ambito delle proprie competenze, di formulare pareri e raccomandazioni e di proporre al Governo eventuali modifiche normative. L'articolo stabilisce inoltre che il Controllore generale, dopo aver informato le autorità responsabili, possa rendere pubblici questi pareri, raccomandazioni e proposte.

L'art. 11 pone che il Controllore generale presenti ogni anno al Presidente della Repubblica ed al Parlamento un rapporto pubblico sull'attività svolta.

In base all'art. 12 l'Autorità indipendente coopera con gli organismi internazionali competenti.

L'art. 13 stabilisce, in ultimo, che il Controllore generale abbia autonomia finanziaria e gestionale.



Francia

Legge

PARLAMENTO / SERVIZI DI SICUREZZA

Loi n. 2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d'une délégation parlementaire au renseignement (J.O. del 10 ottobre 2007)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0600021L>

La legge dispone la creazione di un organo bicamerale (*la délégation parlementaire au renseignement*) per i Servizi di informazione e sicurezza dello Stato.

La nuova normativa è stata predisposta allo scopo di rispondere all'esigenza di informazione del Parlamento sull'attività generale dei Servizi, che sono chiamati a svolgere una missione sempre più delicata in un tempo caratterizzato dall'emergere di nuove minacce per la sicurezza dello Stato.

La legge stabilisce che la delegazione sarà composta da quattro deputati e quattro senatori, nominati dal Presidente di ogni assemblea in modo da garantire una rappresentanza pluralista e di cui saranno membri di diritto i Presidenti delle Commissioni incaricate degli affari di sicurezza interna e di difesa di entrambe le camere. La delegazione, che sarà presieduta alternativamente per un anno da un deputato e da un senatore membri di diritto, avrà il compito di seguire l'attività e l'organizzazione dei Servizi.

A questo scopo, la delegazione riceverà dai Ministri incaricati della sicurezza interna, della difesa, dell'economia e delle finanze informazioni ed elementi di valutazione relativi al bilancio, all'attività generale e all'organizzazione dei Servizi posti sotto la loro autorità. Queste informazioni, tuttavia, non potranno riguardare le attività operative dei Servizi, il loro finanziamento, le istruzioni predisposte dai poteri pubblici in merito, né le relazioni con i Servizi stranieri o con gli organismi internazionali competenti nel campo dell'informazione e della sicurezza.

La delegazione potrà altresì audire i Ministri citati, nonché il Primo Ministro, il Segretario Generale della Sicurezza nazionale e i direttori dei Servizi di informazione e sicurezza in carica.

La legge precisa inoltre che i lavori della delegazione saranno coperti dal *secret de la défense nationale* e stabilisce che, ogni anno, la delegazione predisporrà un rapporto pubblico per presentare l'attività svolta e potrà indirizzare al Presidente della Repubblica e al Primo Ministro raccomandazioni e osservazioni, che trasmetterà anche al Presidente di ciascuna assemblea parlamentare.





Germania

Legge

TERRORISMO / AMBIENTE - TUTELA

Gesetz zur Umsetzung des VN-Übereinkommens vom 13. April 2005 zur Bekämpfung nuklearterroristischer Handlungen, vom 26. Oktober 2007 (BGBl., I, S. 2523) - Legge di attuazione della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite del 13 aprile 2005 per la repressione di atti di terrorismo nucleare

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl107s2523.pdf>

La legge di attuazione della Convenzione ONU per la repressione di atti di terrorismo nucleare, approvata dal Parlamento federale tedesco nell'ambito della competenza legislativa concorrente in materia penale, conferitagli ai sensi dell'articolo 74, comma 1, della Legge fondamentale e in conformità con il diritto dell'Unione europea, ha introdotto alcune importanti modifiche agli articoli 309 e 310 del Codice penale tedesco (*Strafgesetzbuch*).

Nel quadro della lotta internazionale contro il fenomeno del terrorismo, la Convenzione ONU del 13 aprile 2005 si occupa, in maniera specifica, del cosiddetto terrorismo nucleare, ossia compiuto attraverso l'uso o la minaccia di usare ordigni o sostanze radioattive nucleari per scopi terroristici.

Gli articoli 310 e 328 del Codice penale, che riguardano, rispettivamente, la preparazione di un crimine mediante sostanze esplosive o radioattive e l'impiego non autorizzato di sostanze nucleari o di altre sostanze e beni pericolosi, avevano già recepito i contenuti della Convenzione, ritenendo perseguibile penalmente chiunque, senza autorizzazione e contro un esplicito divieto, abbia in possesso, trasporti o utilizzi materie radioattive, fabbrichi o detenga un ordigno nell'intento di causare la morte di una persona o di procurarle gravi lesioni corporali.

Le disposizioni del Codice penale tedesco, tuttavia, non contenevano alcun richiamo al concetto di "danni sostanziali all'ambiente", previsto invece all'articolo 2 della Convenzione internazionale. Tale vuoto normativo ha reso quindi necessario un intervento da parte del legislatore federale, al fine di conformare la normativa nazionale, ed in particolare gli articoli 309 e 310 del Codice penale, alle disposizioni contenute nella Convenzione e di creare un apparato sanzionatorio unitario, volto a garantire la punibilità di chi intenzionalmente causi gravi danni alle risorse naturali ed ambientali, molto importanti per la sopravvivenza delle persone.

In particolare, in seguito alle modifiche apportate all'articolo 309 dello *Strafgesetzbuch*, è punito con la detenzione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi, attraverso l'uso indebito di radiazioni ionizzanti (*Mißbrauch ionisierender Strahlen*), danneggia

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



oggetti, animali o piante di proprietà altrui di considerevole valore o provoca, in generale, gravi danni all'ambiente.

In base all'articolo 310, nella sua nuova formulazione, del Codice penale tedesco, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, per la preparazione di un crimine contro l'ambiente, produce combustibile nucleare, altre sostanze radioattive o ordigni particolari (*Vorbereitung eines Explosions- oder Strahlungsverbrechens*).



Regno Unito

Legge

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA / ORDINE PUBBLICO

Serious Crime Act 2007

(Legge promulgata il 30 ottobre 2007)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/pdf/ukpga_20070027_en.pdf

In un “Libro bianco” pubblicato nel 2004 (“*One Step Ahead – A 21st Century Strategy to Defeat Organised Crime*”), il Ministero dell’Interno (*Home Office*) annunciava l’adozione di nuove strategie per il contrasto della criminalità organizzata (ricadente nella nozione legislativa di *serious crime*), orientate ad aggiornare gli strumenti disponibili al fine di una loro maggiore efficacia, o ad introdurne di nuovi; tra questi l’istituzione – in effetti disposta nel 2005 con il *Serious Organized Crime and Police Act* - di un’agenzia specializzata, la *Serious Organized Crime Agency*. Un passo ulteriore verso la definizione di un quadro normativo più rispondente alle necessità è stato compiuto dallo stesso Ministero nel 2006, allorché con un nuovo documento (“*New Powers Against Organized and Financial Crime*”) vennero anticipate iniziative legislative concernenti la repressione della criminalità organizzata specie con riguardo alla sua infiltrazione nelle attività finanziarie. Dal canto suo, in una relazione pubblicata lo stesso anno (“*Inchoate Liability for Assisting and Encouraging Crime*”), la *Law Commission* prendeva in esame i risvolti ordinamentali di norme dirette a prevedere e a reprimere figure di *secondary liability*, ovvero comportamenti rivolti a favorire la perpetrazione di reati; e di tali norme raccomandava l’adozione, nel presupposto della loro idoneità a scoraggiare tali comportamenti indipendentemente dalla eventuale reato effettivamente commesso in seguito.

A queste linee programmatiche si collega la legge in esame, le cui disposizioni prevedono, oltre ad una maggiore interazione nello scambio di informazioni tra il settore privato e le autorità pubbliche, un nuovo tipo di provvedimento giudiziale di natura non sanzionatoria bensì inibitoria (*civil order*) finalizzato a porre determinate restrizioni sull’attività del destinatario (ad esempio, consistenti in operazioni di trasferimento di fondi). Il *Serious Organized Crime Prevention Order* – questa la sua denominazione – può essere emanato dalla *High Court* (oppure dalla *Crown Court* qualora sia pendente un procedimento penale) nei confronti di soggetti implicati in attività criminali e allo scopo di prevenire od ostacolare tale loro coinvolgimento. Mutuato dall’esperienza di analoghi provvedimenti inibitori o restrittivi introdotti in altri ambiti (la repressione degli *anti-social behaviours* ovvero della microcriminalità urbana, i reati sessuali, la criminalità correlata alle manifestazioni sportive), tale *order*, pur soggetto ad alcune esimenti previste nel testo normativo, presenta in questo caso il vantaggio del diverso (da quello

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2007

Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



processualpenalistico) e meno stringente regime probatorio per la sua emanazione. Contestualmente, il legislatore ha provveduto ad abrogare la *offence* - tradizionalmente prevista in *common law* - dell'*incitement*, prevedendo al suo posto la figura di reato consistente nell' "intenzionale incoraggiamento ed assistenza nella perpetrazione di un reato", ricorrente ogni qual volta colui che pone in essere tali comportamenti "abbia consapevolezza che uno o più reati verranno commessi."



Regno Unito

Legge

GREATER LONDON AUTHORITY

Greater London Authority Act 2007

(Legge promulgata il 23 ottobre 2007)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/pdf/ukpga_20070024_en.pdf

La *Greater London Authority* è organo investito di responsabilità generali in ordine all'amministrazione di alcuni settori strategici dell'intera area metropolitana londinese, suddivisa nelle 32 circoscrizioni (*boroughs*) autonome alle quali si aggiunge la cosiddetta *City of London*.

L'istituzione dell'Autorità metropolitana, preceduta da un ampio processo di consultazione pubblica culminato nell'indizione di un referendum popolare, ha avuto luogo nel 1999 dopo che, nel 1986, il Governo Conservatore allora in carica aveva posto fine alla precedente esperienza del *Greater London Council*. La proposta di reintrodurre tale organismo, per contro, figurava già tra i punti salienti del Manifesto elettorale presentato dai Laburisti in occasione delle elezioni politiche generali del 1997, ed era inserita nel più ampio contesto delle misure ritenute necessarie per la "modernizzazione" del Paese.

Nel disegno della legge istitutiva (*Greater London Authority Act* del 1999) l'Autorità è delineata quale centro unitario di elaborazione delle politiche relative all'erogazione dei servizi nei principali ambiti del governo metropolitano (trasporti, sviluppo economico, tutela ambientale, pianificazione urbanistica, polizia locale, protezione civile, prevenzione degli incendi, cultura, sanità), ed è composta da un sindaco (*Mayor*) direttamente eletto dai cittadini e da una Assemblea (*Assembly*) eletta separatamente e composta di 25 membri.

Oltre all'esercizio congiunto di alcune competenze, il Sindaco e l'Assemblea sono titolari di specifiche funzioni proprie. Il Sindaco esercita infatti incisivi poteri relativi alla definizione ed attuazione delle politiche locali dei trasporti e di incentivazione allo sviluppo economico dell'area metropolitana, in connessione con due organismi preposti rispettivamente ai due settori (la *Transport for London*, TFL e la *London Development Agency*, LDA) Due ulteriori *authorities*, la *Metropolitan Police Authority*, MPA e la *London Fire and Emergency Planning Authority*, LFEPA, sono anch'esse strettamente collegate al Sindaco e sono responsabili dei servizi di polizia locale, di protezione civile e di prevenzione degli incendi per l'intera area metropolitana. All'Assemblea compete, invece, una funzione generale di controllo sull'attività del Sindaco nonché l'approvazione e l'eventuale modifica del progetto di bilancio e dei piani operativi e di sviluppo da questo predisposti. Alcuni membri dell'Assemblea sono inoltre membri di diritto delle

segue



due menzionate *authorities*, partecipando direttamente alla elaborazione delle rispettive decisioni e garantendone la legittimazione democratica.

In tale contesto istituzionale si inserisce il provvedimento ora in rassegna, le cui disposizioni, nella prospettiva di un consolidamento del modello organizzativo già instaurato ed anzi di un suo potenziamento, recano modifiche puntuali alla legge del 1999 e ne innovano la disciplina sotto molteplici aspetti. Di queste disposizioni, alcune – raccolte nella prima parte del testo normativo – rilevano sul piano dell'organizzazione dell'Autorità metropolitana e dell'articolazione dei rapporti tra Sindaco ed Assemblea al suo interno (*General Functions of the Authority*). Si tratta, in particolare, delle previsioni concernenti le modalità, rimesse alla determinazione della stessa *Greater London Authority*, del trattamento economico da corrispondere al Sindaco e ai membri dell'Assemblea una volta scaduto il loro mandato; il rafforzamento delle procedure di consultazione pubblica in relazione alle politiche di cui il Sindaco sia promotore; i termini temporali della periodica relazione sottoposta dal Sindaco all'Assemblea; l'introduzione, nel procedimento di nomina di talune autorità da parte del Sindaco, di audizioni di conferma dinanzi all'Assemblea (*confirmation hearings*); l'obbligo referente posto sull'Assemblea, mediante la pubblicazione di un rapporto annuale sull'attività svolta; l'organizzazione amministrativa interna dell'Autorità e la previsione di bilanci separati per i due organi di cui essa si compone.

Delle successive dieci parti della legge (corredate di alcuni allegati) ciascuna è dedicata ad una delle materie di competenza dell'Autorità: trasporti, sviluppo economico locale, servizi sanitari, servizi di prevenzione degli incendi, politiche abitative, pianificazione urbanistica, funzioni in campo ambientale, della cultura e dello sport. Ai poteri già esercitati dal Sindaco nei singoli ambiti enumerati ed ora riformulati nella prospettiva del loro rafforzamento, la legge ne aggiunge di nuovi con riferimento alle politiche per la formazione professionale e l'occupazione, come previsto dal *Further Education and Training Act* del 2007. D'altra parte, in corrispondenza del maggior peso complessivamente attribuito al ruolo del Sindaco e al fine di un bilanciamento in seno all'Autorità metropolitana, la legge provvede a definire in termini aggiornati l'estensione e le modalità di esercizio delle funzioni di controllo di cui è investita l'Assemblea.



Regno Unito

Legge

IMMIGRAZIONE / STRANIERI

UK Borders Act 2007

(Legge promulgata il 30 ottobre 2007)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/pdf/ukpga_20070030_en.pdf

La legge in rassegna, intervenuta ad integrare la disciplina vigente nel Regno Unito in tema di immigrazione, asilo e trattamento dello straniero (fatta oggetto, negli ultimi anni, di un'opera di costante aggiornamento di cui il più recente capitolo è rappresentato dall'*Immigration, Asylum and Nationality Act* del 2006), ha il fine principale di dare attuazione a misure previste nel piano quinquennale (con decorrenza dal 2005) elaborato in materia dal Governo, in cui si prevedevano maggiori controlli sui flussi migratori di lavoratori stranieri e il ricorso a tecniche biometriche di identificazione personale alle frontiere. Con riguardo a questo secondo profilo, in particolare, il provvedimento trae origine da valutazioni compiute in sede politica circa l'adeguatezza ed efficienza di tali controlli, dopo che la relazione presentata nel 2006 dalla competente Direzione del Ministero dell'Interno (*Immigration and Nationality Directorate, "Fair, Effective, Transparent and Trusted: Rebuilding Confidence in our Immigration System"*) aveva reso noto come fosse stato improvvidamente rilasciato un migliaio di detenuti stranieri in presenza delle condizioni per la loro espulsione.

La legge detta, pertanto, disposizioni rivolte ad accrescere i poteri di polizia già attribuiti alle autorità preposte ai controlli (*immigration officers*), delle quali è prevista una più stretta sinergia con le autorità portuali; a conferire efficacia immediata, con affievoliti diritti di impugnazione e più ampi poteri di arresto, ai provvedimenti di espulsione (*deportation orders*) degli stranieri che abbiano commesso reati; a porre vincoli sul soggiorno e sulla circolazione di stranieri (*reporting and residency conditions*) per i quali non siano altrimenti adottabili provvedimenti di espulsione (ad esempio, per limitazioni derivanti dalle norme di tutela dei diritti umani); ad ampliare l'ambito applicativo delle norme repressive dei reati connessi all'immigrazione clandestina e all'asilo conseguito con mezzi fraudolenti. Tali disposizioni prevedono altresì l'obbligo, per gli stranieri residenti sul territorio nazionale e nei casi disciplinati da successivi regolamenti ministeriali, di uno specifico documento, anche in formato elettronico, di identità biometrica (*immigration biometric document*), in cui siano riportate le loro "caratteristiche fisiche esteriori", quali le impronte digitali e le caratteristiche dell'iride; con ciò viene ampliata la portata applicativa di norme finora vigenti per i richiedenti asilo, le cui impronte digitali sono dal 2002 raccolte negli archivi del sistema IAFS del Ministero dell'Interno (*Immigration and Asylum Fingerprint System*) e, a livello europeo,

segue





del sistema EURODAC (*European Union Fingerprint Database*). Ulteriori previsioni riguardano le garanzie procedurali (precedentemente sottoposte dal legislatore ad una restrittiva revisione in coerenza con il “*New Asylum Model*” delineato dal Ministero dell’Interno nel 2006) disposte per la persona richiedente asilo in pendenza dei ricorsi da questa presentati dinanzi allo *Asylum and Immigration Tribunal*.





Spagna

Legge

ELEZIONI

Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE núm. 242)

<http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/09/pdfs/A40968-40969.pdf>

La tredicesima legge di modifica del testo base della legge elettorale spagnola, risalente al 1985, apporta modifiche puntuali a tre articoli del testo, corrispondenti ad altrettanti aspetti del procedimento elettorale.

Innanzitutto è stato emendato l'articolo 24 della Legge organica 5/1985, relativo alla pubblicità della lista definitiva delle sezioni elettorali, dei rispettivi locali e dei corrispondenti uffici di sezione, stabilendo in particolare che, in aggiunta alle consuete modalità di esposizione al pubblico delle suddette liste, tramite affissioni nei comuni di riferimento, si darà diffusione delle medesime attraverso la rete Internet, entro i dieci giorni precedenti le votazioni, da parte dell'Ufficio del Registro Elettorale.

In secondo luogo sono state apportate modifiche all'articolo 74 della legge elettorale, riguardante il voto per corrispondenza, affidando al Governo il compito di emanare disposizioni di dettaglio, acquisito il parere della Giunta elettorale centrale, relative alle modalità di voto non solo da parte del personale imbarcato su navi appartenenti alle Forze Armate, ma anche di quello impegnato in missioni internazionali all'estero compiute dalle Forze Armate stesse o da altri corpi e forze di sicurezza dello Stato, nonché dei cittadini che si trovano temporaneamente all'estero.

Infine è stato aggiunto un secondo comma all'articolo 87 del testo base, che assegna al Governo il compito di emanare un regolamento specifico, anche qui previo parere della Giunta elettorale centrale, volto a disciplinare delle modalità di voto, da parte delle persone non vedenti o con deficit visivi, che garantiscano la segretezza del voto, dato che nella formulazione del comma primo dell'articolo 87 si fa soltanto riferimento alla scelta, da parte dei soggetti interessati, di una persona di propria fiducia che li assista nelle operazioni di voto.





Spagna

Legge

FORZE DI PUBBLICA SICUREZZA

Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil (BOE núm. 254)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42914-42922.pdf>)

L'articolo 104 della Costituzione spagnola rinvia ad una legge organica l'individuazione delle funzioni, dei principi basilari d'azione e degli statuti delle Forze e dei Corpi di Sicurezza. La legge organica 2/1986, *de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad* ha dato attuazione al precetto costituzionale e ha fornito il quadro giuridico a partire dal quale si è via via configurato il corpo di norme applicabile ai membri della *Guardia Civil*.

La legge in esame disciplina l'esercizio dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche per gli appartenenti alla *Guardia Civil*. Gli obiettivi del legislatore sono essenzialmente tre: pervenire ad un vero e proprio Statuto recante diritti e doveri; adeguare la disciplina della *Guardia Civil* ai cambiamenti intervenuti nella realtà sociale spagnola; riconoscere, per la prima volta, il diritto di associazione professionale.

In primo luogo la legge stabilisce che nel regime interno del Corpo non potrà essere praticata alcuna discriminazione per nascita, razza, sesso, orientamento sessuale, religione, opinione o qualunque altra condizione o circostanza personale o sociale. Inoltre, le autorità competenti promuoveranno le misure necessarie per garantire che nell'ambito della *Guardia Civil* l'uguaglianza fra uomini e donne sia reale ed effettiva, impedendo qualunque situazione di discriminazione non solo nella prestazione del servizio, ma anche nel sistema di ingresso, di formazione e di accesso a tutti i livelli di comando e di organizzazione del Corpo stesso.

L'esercizio degli altri diritti di libertà è sottoposto a limitazioni legate alla speciale natura del servizio prestato. La libertà di espressione e di informazione, ad esempio, incontra i limiti derivanti dall'osservanza della disciplina interna al Corpo e dei doveri di neutralità politica e sindacale.

L'articolo 9 riconosce per la prima volta il diritto dei membri della *Guardia Civil* di associarsi liberamente e costituire associazioni finalizzate alla difesa e alla promozione degli interessi professionali, economici e sociali. L'articolo 12 non consente comunque l'esercizio del diritto di sciopero o di altri strumenti simili, che mirano ad alterare il normale funzionamento del servizio.

Il Titolo III relativo ai doveri della *Guardia Civil* dispone che i membri del Corpo nell'espletamento del servizio, oltre al rispetto della Costituzione e dell'ordinamento giuridico, devono attenersi ai principi di gerarchia, disciplina e subordinazione e l'uso della forza deve essere sempre legittimo, in modo da rispettare la vita e l'integrità fisica e morale della persona.

segue



I diritti professionali (ferie, permessi, licenze, assistenza sanitaria, sicurezza sociale, retribuzione) sono disciplinati dal Titolo V, che si limita a delineare il quadro giuridico al quale dovranno conformarsi i successivi regolamenti attuativi.

Particolare rilievo assume, invece, il Titolo VI, che disciplina il diritto di associazione professionale, riconosciuto dalla giurisprudenza dello stesso Tribunale Costituzionale ma non formalmente previsto dall'ordinamento giuridico spagnolo. Il regime giuridico generale prevede che tali associazioni siano costituite esclusivamente da membri della *Guardia Civil*, che esse non possano avere natura sindacale e che non possano esercitare il diritto di sciopero o praticare altre forme di lotta collettive. Le associazioni professionali dovranno essere di ambito statale e non potranno avere in nessun caso finalità di lucro. Dal punto di vista economico si finanzieranno attraverso le quote degli iscritti e altre forme di finanziamento previste dagli Statuti, ma in nessun caso potranno beneficiare di donazioni da parte di privati. Il regime economico dovrà assicurare comunque il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. Le associazioni potranno formulare proposte o presentare petizioni alle autorità competenti, nonché assistere e rappresentare i propri associati innanzi alle autorità competenti per questioni inerenti l'ambito professionale della *Guardia Civil*. La condizione di rappresentanti delle associazioni professionali è riservata ai dipendenti in servizio, regolarmente iscritti e designati secondo le procedure previste dagli statuti. Inoltre, le associazioni rappresentative dovranno essere informate e consultate in fase di elaborazione di proposte relative alle condizioni professionali dei membri della *Guardia Civil*.

Infine, la legge in esame istituisce il Consiglio della *Guardia Civil*, organo collegiale di cui fanno parte i rappresentanti degli appartenenti al Corpo e quelli del Ministero dell'Interno e della Difesa. Il Consiglio avrà le seguenti facoltà: essere preventivamente informato e audito sulle modifiche dello statuto e del regime disciplinare della *Guardia Civil*, sul regime retributivo, sui piani di formazione, sul regime di permessi, ferie e licenze. Inoltre, il Consiglio potrà: accedere alle statistiche trimestrali relative al tasso di assenteismo, alle malattie professionali e agli infortuni durante il servizio; collaborare con l'amministrazione per individuare misure utili a mantenere o incrementare la produttività del Corpo e ricevere informazioni con cadenza trimestrale sulla politica del personale.



Spagna

Legge

FORZE DI PUBBLICA SICUREZZA

Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil (BOE núm. 254)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42922-42936.pdf>)

Il nuovo regime disciplinare per gli appartenenti alla *Guardia Civil* introdotto dalla legge organica in esame si basa su una concezione più moderna e attuale della *Guardia Civil* e si iscrive nel più ampio sforzo di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche spagnole avviato dall'attuale compagine governativa. Senza perdere di vista l'obiettivo e la giustificazione stessa del regime disciplinare di un'organizzazione armata e gerarchizzata come la *Guardia Civil*, che dedica la maggior parte della sua attività al mantenimento dell'ordine e della sicurezza dei cittadini, il legislatore ha soppresso quegli istituti, di cui risultava difficilmente giustificabile ed eccessivamente gravosa l'applicazione. Il provvedimento affronta due nodi sostanziali in materia di regime disciplinare: la ridefinizione del catalogo delle sanzioni e il rafforzamento del sistema delle garanzie in favore dei membri del Corpo.

Il provvedimento si compone di 78 articoli distribuiti in sei titoli.

Il Titolo I oltre a ribadire che il regime disciplinare mira a garantire il pieno svolgimento della missione assegnata alla *Guardia Civil* in base a quanto stabilito dalla Costituzione, all'articolo 2 dispone l'estensione di tale regime agli alunni dei Centri di Formazione della *Guardia Civil*.

Il Titolo II elenca tassativamente infrazioni e sanzioni applicabili. La lista delle infrazioni ha subito sostanziali modifiche, grazie all'inserimento di nuove tipologie di infrazioni anche in sintonia con gli orientamenti emersi in sede giurisprudenziale. Ad esempio, sono state tipizzate come infrazioni molto gravi le condotte reiterate, nell'ambito del servizio, che comportano molestie di natura morale o psicologica (articolo 7.8). Sono stati rafforzati i doveri di integrità e di esemplarità degli appartenenti alla *Guardia Civil*, vietando qualunque comportamento che possa risultare incompatibile, socialmente e professionalmente, con l'immagine del Corpo, come l'uso di droghe, di alcol o di altre sostanze tossiche. Rientra, infatti, tra le infrazioni molto gravi la prestazione di servizio in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o il consumo di tali sostanze durante il servizio.

La soppressione dell'arresto nell'ambito delle sanzioni disciplinari rappresenta senza alcun dubbio una delle novità più significative recate dalla legge in esame. A fronte di infrazioni molto gravi le sanzioni previste sono: l'allontanamento dal servizio, la sospensione del rapporto di impiego da tre mesi e un giorno fino ad un massimo di sei

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



anni (la durata massima della sospensione è stata allungata per equipararla a quella prevista per gli altri funzionari dell'Amministrazione Generale dello Stato) e la perdita del posto nelle graduatorie interne.

Il Titolo III regola l'esercizio della potestà disciplinare, mirando ad un maggiore equilibrio tra gli interessi del Corpo e il rispetto delle garanzie delle persone che ne fanno parte. Le disposizioni generali contenute nel Titolo IV, che regola il procedimento disciplinare, estendono ai procedimenti istruiti per infrazioni lievi le garanzie e i diritti riconosciuti agli interessati negli altri procedimenti disciplinari, colmando di fatto una lacuna esistente nella normativa previgente. Inoltre, per le infrazioni lievi si sostituisce il precedente procedimento in forma orale con uno semplificato ma in forma scritta.

Va anche segnalato che il legislatore, pur lasciando sostanzialmente inalterata la struttura delle inchieste disciplinari, ha innovato su due aspetti particolarmente significativi: l'introduzione dell'approvazione da parte dell'interessato delle responsabilità contestate nei capi d'accusa e il principio del contraddittorio nella seconda parte del procedimento.

Per quanto concerne l'esecuzione delle sanzioni, oggetto del Titolo V della legge, si ribadisce il principio dell'esecuzione immediata, non sono previste sospensioni di alcun tipo anche nel caso di ricorsi amministrativi o giudiziari. Inoltre si stabilisce il criterio della gravità della sanzione per individuare l'ordine di esecuzione nel caso di sanzioni concorrenti.

Infine, la quarta disposizione aggiuntiva limita l'applicazione del Codice Penale Militare ai membri della *Guardia Civil* solo in quelle circostanze straordinarie che per la loro stessa natura ne richiedono l'applicazione e cioè in tempo di guerra, in caso di assedio e nell'espletamento di missioni di carattere militare o quando il personale faccia parte di Unità Militari.



Spagna

Legge

PUBBLICA SICUREZZA / BANCHE DI DATI

Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN (BOE núm. 242)
(<http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/09/pdfs/A40969-40972.pdf>)

Con la legge organica 15/2003 il legislatore spagnolo aveva fornito copertura giuridica alle pratiche investigative basate sull'analisi del DNA. In particolare gli artt. 326 e 363 della *Ley de Enjuiciamiento Criminal* consentono di prelevare ed esaminare il DNA da campioni biologici ritrovati sulla scena in cui è stato commesso un crimine oppure da persone sospettate, in modo da inserire i risultati in una base di dati, ma esclusivamente per la risoluzione del caso concreto. La riforma, quindi, non consentiva la creazione di un archivio centralizzato di tutti i profili genetici ottenuti nella soluzione dei singoli casi e quindi, di fatto, ne impediva l'utilizzo nell'ambito di altre indagini.

Tale limite unito alla richiesta espressa dai cittadini affinché le autorità, i giudici, la polizia possano dotarsi degli strumenti investigativi più avanzati, specialmente nella lotta contro quei crimini che generano maggiore allarme sociale, ha spinto il legislatore all'approvazione della legge organica 10/2007. Tale intervento è stato ancor più necessario per la crescente globalizzazione dei reati e la parallela assunzione da parte della Spagna di una serie di impegni, a condizione di reciprocità, con altri Paesi, tra i quali rientra la condivisione delle informazioni disponibili nelle rispettive banche dati.

Va tuttavia precisato che nella stesura della legge in esame sono stati tenuti in considerazione i criteri sulla tutela dei diritti fondamentali nell'ottenimento delle prove a partire dal DNA, elaborati attraverso la giurisprudenza del Tribunale Costituzionale, in particolare la sentenza n. 207/1996.

L'obiettivo fondamentale della legge è pertanto quello di creare una banca dati unica, che integri gli archivi delle forze e dei corpi preposti alla sicurezza dello Stato, in cui siano contenuti i dati identificativi ottenuti a partire dalle analisi del DNA, ottenuti nell'ambito di un'indagine o nei procedimenti per il riconoscimento di cadaveri o per il ritrovamento di persone scomparse. La banca dati dipenderà del Ministero dell'Interno, attraverso la Segreteria di Stato per la Sicurezza.

La legge tuttavia garantisce una tutela sostanziale del diritto alla privacy, in quanto i soli dati divulgabili in relazione ai profili genetici inseriti nella banca dati sono l'identità della persona e il sesso, ma in nessun caso quelli che permettono di rivelare qualunque altro dato o caratteristica genetica. L'altra forma di tutela di tipo tecnico si rinviene nel particolare accreditamento di cui devono godere i laboratori, che effettuano le analisi.





Stati Uniti d'America

Legge

GRUPPI DI PRESSIONE / PARLAMENTO

Honest Leadership and Open Government Act of 2007 (Public Law 110-81)

(Legge promulgata il 14 settembre 2007)

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_public_laws&docid=f:publ081.110.pdf

Con la firma del Presidente degli Stati Uniti ha concluso il suo *iter*, il 14 settembre 2007, la legge di riforma della disciplina delle *lobbies*.

Il nuovo testo normativo, che nella sua elaborazione parlamentare ha potuto contare su un consenso *bipartisan*, modifica in più parti il precedente *Lobbying Disclosure Act* del 1995 e contiene, inoltre, numerose disposizioni le quali più generalmente attengono alla deontologia dei membri del Congresso e alla trasparenza del loro operato, nell'intento di limitare l'ingerenza dei gruppi di pressione nei procedimenti legislativi e di porre un argine ai fenomeni di vicendevole ricambio tra ceto parlamentare ed esponenti degli interessi organizzati (proposito reso esplicito già nella rubrica del titolo primo del testo normativo: "*Closing the revolving door*").

In tale prospettiva la legge reca modifiche anche alla legislazione in materia di finanziamento delle campagne elettorali (segnatamente il *Federal Election Campaign Act* del 1971) e ai regolamenti parlamentari delle due Camere del Congresso, per la parte che di essi concerne la deontologia parlamentare nonché puntuali aspetti del procedimento legislativo (è il caso del fenomeno cosiddetto degli *earmarks* dei progetti di legge, ossia alla prassi diretta a destinare, su impulso di *lobbies* e per mezzo di leggi *ad hoc*, risorse finanziarie a determinate categorie di soggetti in elusione dei diversi criteri allocativi stabiliti dall'Esecutivo). Altre regole, poste dalla legge o da questa aggiornate, codificano principi di "etica pubblica" alla cui osservanza sono tenuti anche gli esponenti dell'Esecutivo o i titolari di determinate funzioni all'interno delle amministrazioni pubbliche.

Rafforzando il già vigente criterio delle "incompatibilità successive", il legislatore, in primo luogo, ha esteso a due anni il periodo (cosiddetto *cooling-off period*) in cui il funzionario precedentemente in servizio presso l'amministrazione del Senato con grado elevato (*senior executive personnel*) oppure prima assegnato all'ufficio di un Senatore non può intraprendere l'attività professionale di *lobbyist*. Analoga limitazione, per la durata di un anno, è prevista per gli altri funzionari del Senato nonché per gli ex membri della Camera dei Rappresentanti.

La legge pone altresì obblighi di trasparenza con riguardo ai finanziamenti in favore di esponenti politici, ponendo regole applicabili alle diverse forme ed occasioni in cui,

segue



nell'esperienza politica degli Stati Uniti, conferimenti di denaro possono aver luogo: contributi elettorali, donazioni alle biblioteche presidenziali, erogazioni a comitati inaugurali oppure a convenzioni di partito per le elezioni primarie. Tali obblighi gravano pertanto sugli esponenti delle *lobbies*, richiedendo che essi rendano pubbliche, con cadenza semestrale, le donazioni superiori ai 200 dollari effettuate in favore di candidati in competizioni politiche federali e a detentori di cariche pubbliche, a comitati elettorali e a partiti politici; per converso, a tali soggetti è richiesto di rendere note le donazioni in loro favore raccolte da un lobbista il cui ammontare superi i 15.000 dollari nell'arco di un semestre. La violazione, consapevole e fraudolenta, di tali prescrizioni da parte del lobbista lo espone all'irrogazione di pene pecuniarie (da 50.000 a 200.000 dollari) e detentive (da 1 a 5 anni). Il membro del Congresso, dal canto suo, è escluso dalle prestazioni previdenziali erogate dal *Civil Service Retirement System* in caso di sua condanna per corruzione o per altri reati correlati.

L'aderenza a regole deontologiche del contegno dei membri del Congresso, così come dei candidati ad un seggio parlamentare o alla carica presidenziale, è disciplinata anche con riguardo a fattispecie particolari (talora già disciplinate nei regolamenti parlamentari), quali la partecipazione ad eventi sportivi o il viaggio a bordo di aerei gestiti da vettori non commerciali (casi in cui è richiesto al beneficiario il pagamento della prestazione secondo le tariffe di mercato) e la prescritta astensione dall'utilizzazione di aerei a titolo gratuito a meno che ciò non sia determinato da comprovate ragioni di sicurezza.

Altre disposizioni del testo normativo riguardano le campagne elettorali e, precisamente, sono ritagliate su alcuni aspetti e momenti di queste, caratteristici della vita politica statunitense. Può segnalarsi, ad esempio, il divieto posto ai membri del Congresso di partecipare a manifestazioni organizzate in loro onore dal partito cui appartengono, se direttamente finanziate da un lobbista, a meno che il parlamentare medesimo non vi prenda parte in qualità di candidato alla carica di Presidente o di Vice-Presidente degli Stati Uniti.

Politiche economiche



Francia

Legge

PROPRIETÀ INDUSTRIALE CONSUMATORI - TUTELA

Loi n. 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon (J.O. del 30 ottobre 2007)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECEX0600189L>

La legge rafforza gli sforzi intrapresi dal legislatore francese nella lotta contro la contraffazione dei prodotti con la legge “Longuet” del 5 febbraio 1994 e proseguiti con le successive leggi del marzo 2003 e 2004. In particolare la legge n. 2007-1544 recepisce la direttiva dell’Unione europea 2004/48/CE relativa al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

La contraffazione dei prodotti ha raggiunto la cifra considerevole del 10 % del commercio mondiale e tocca tutti gli aspetti delle attività commerciali, generando, tra l’altro, perdite consistenti nelle entrate dei singoli Stati. Il fenomeno della contraffazione, da un lato, sta provocando la sparizione di posti di lavoro (per esempio 30000 posti di lavoro in Francia fino ad oggi) e, dall’altro, va ad alimentare le filiere del lavoro clandestino. Inoltre la commercializzazione e distribuzione di prodotti contraffatti costituisce una minaccia per la salute (vedi ad esempio la contraffazione cinese di prodotti farmaceutici) e la sicurezza dei consumatori.

Le nuove disposizioni, approvate a ottobre 2007, rafforzano gli strumenti giuridici a disposizione degli attori economici per difendere le loro creazioni e le loro invenzioni e riguardano l’insieme dei diritti di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, disegni e modelli) legati alla politica industriale, dei diritti di autore nel campo letterario e artistico e le denominazioni d’origine controllata e le indicazioni geografiche.

Le principali disposizioni della legge riguardano:

- la creazione di un diritto all’informazione a vantaggio dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale. Le autorità giudiziarie potranno imporre ai soggetti trovati in possesso di merci contraffatte di fornire informazioni sull’origine, sui prezzi e sulle quantità in distribuzione delle merci o dei servizi contraffatti, sui precedenti detentori della merce e sui relativi destinatari allo scopo di risalire e smantellare le reti di produzione e distribuzione.

- il rafforzamento della protezione delle prove della contraffazione (ad esempio viene previsto uno specifico sequestro conservativo del materiale trovato in possesso all’imputato per il reato di contraffazione, le *saisi/contrefaçon*) e la applicazione di misure provvisorie (sequestro conservativo dei beni mobiliari e immobiliari o blocco dei conti bancari) nei confronti dei contraffattori e degli intermediari che immettono sul

segue



mercato prodotti contraffatti.

La legge prevede anche la possibilità di ritirare dai circuiti commerciali i prodotti contraffatti e procedere alla loro distruzione, così come è previsto il ritiro e la distruzione dei materiali e degli strumenti necessari alla fabbricazione o alla concezione (ad esempio il software) del prodotto contraffatto.

La legge migliora infine la disciplina del risarcimento dei danni alle vittime: per la valutazione del danno risultante dalla contraffazione, i tribunali potranno infatti prendere in considerazione tutti gli aspetti del danno arrecato, dal mancato guadagno subito dalla parte lesa fino ai benefici ingiustamente realizzati dal contraffattore ed eventualmente, al danno morale causato ai titolari del diritto violato.



Germania

Legge

REVISORI DEI CONTI

Gesetz zur Stärkung der Berufsaufsicht und zur Reform berufsrechtlicher Regelungen in der Wirtschaftsprüferordnung (Berufsaufsichtsreformgesetz - BARefG) vom 3. September 2007 (BGBl., I, S. 2178) - Legge sul rafforzamento della vigilanza professionale e la riforma di disposizioni nel regolamento professionale per i revisori contabili

<http://www.bgbportal.de/BGBL/bgb1f/bgb1107s2178.pdf>

La nuova disciplina sui revisori contabili integra in parte il contenuto della precedente legge di riforma delle procedure relative all'esame di abilitazione alla professione (*Wirtschaftsprüfungsexamen-Reformgesetz*) del 1° dicembre 2003, con la quale erano state già introdotte alcune misure volte a rafforzare l'autonomia amministrativa dell'Associazione dei revisori (*Wirtschaftsprüferkammer - WPK*). Le nuove disposizioni attribuiscono all'Associazione ulteriori strumenti, più forti e adeguati, in particolare per quanto riguarda le competenze investigative nell'ambito del controllo sull'attività professionale degli iscritti. In futuro l'Associazione potrà effettuare indagini nei confronti di revisori che abbiano violato i propri obblighi professionali anche in casi di media gravità. Per quanto concerne infatti il procedimento disciplinare (*Disziplinarverfahren*) l'Associazione dei revisori si è finora potuta occupare soltanto di violazioni di scarsa importanza. Per il resto la competenza è sempre stata attribuita alla Procura generale dello Stato (*Generalstaatsanwaltschaft*) a Berlino, in qualità di autorità dotata di poteri di inchiesta, e ai c.d. Tribunali professionali (*Berufsgerichte*) attraverso tre gradi di giudizio. In base al regolamento professionale (*Wirtschaftsprüferordnung - WPO*), all'Associazione dei revisori è stata tuttavia sempre riservata una competenza primaria (art. 61a del regolamento) nella vigilanza sul rispetto dei doveri professionali con l'obbligo di informare la Procura generale dello Stato in caso di sospetti di violazione (art. 84a del regolamento). A seconda della gravità, i Tribunali professionali possono ammonire il revisore, impartirgli un richiamo, comminargli una pena pecuniaria fino a 100.000 euro, vietargli temporaneamente l'esercizio dell'attività o, nei casi più gravi, escluderlo definitivamente dalla professione. In virtù delle nuove disposizioni introdotte nel regolamento, l'Associazione ha ora il diritto di accedere direttamente e ispezionare immobili e uffici dei revisori. A norma dell'art. 62b, saranno possibili anche indagini speciali (*Sonderuntersuchungen*), indipendentemente da un motivo particolare e a campione, presso revisori contabili che controllano i bilanci di imprese che operano sul mercato dei capitali.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Dal 1° gennaio 2005 esiste inoltre in Germania una Commissione indipendente (c.d. *Abschlussprüferaufsichtskommission - APAK*), di cui all'art. 66a del regolamento, con compiti di controllo e vigilanza sulla categoria professionale dei revisori legali dei conti. I membri (da un minimo di sei a un massimo di dieci) sono nominati dal Ministero federale dell'economia e della tecnologia per quattro anni e non devono essere stati iscritti all'Associazione dei revisori negli ultimi cinque anni. La Commissione può prendere parte alle sedute dell'Associazione e ha diritto di informazione e presa visione. Può inoltre partecipare ai controlli di qualità e alle indagini dell'Associazione. Ai sensi dell'art. 57, comma 3 e dell'art. 57c del regolamento, prima di emanare disposizioni che riguardano l'esercizio della professione, l'Associazione è tenuta a chiedere il parere della Commissione e a presentarlo al Ministero federale dell'economia e della tecnologia.

Il secondo punto chiave della riforma riguarda il recepimento di alcune parti della direttiva comunitaria n. 2006/43/CE (c.d. ottava direttiva) del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni dei conti annuali e dei conti consolidati, che abroga la precedente direttiva in materia (84/253/CEE) e modifica al tempo stesso le direttive 78/660/CEE (quarta direttiva) e 83/349/CEE (settima direttiva) relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati. La vecchia direttiva, in vigore dal 1984, regolamentava un limitato aspetto della revisione legale dei conti nell'Unione europea, relativo all'abilitazione delle persone incaricate del controllo legale dei documenti contabili. L'ambito disciplinare della nuova normativa comunitaria è molto più ampio e riguarda anche altri e fondamentali aspetti della revisione quali la deontologia professionale e l'indipendenza, i principi di revisione applicabili, il controllo della qualità della revisione, il sistema di controllo pubblico. In base alla nuova direttiva, gli Stati membri della UE sono tenuti a predisporre sistemi d'indagine e a prevedere un meccanismo sanzionatorio efficace e proporzionato, inclusa la possibilità di revoca dell'abilitazione professionale. Gli Stati membri devono inoltre assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico rendano pubbliche, sui loro siti *web*, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, una relazione di trasparenza annuale (*Transparenzbericht*), così come prevede, in attuazione delle nuove disposizioni comunitarie, l'art. 55c del regolamento professionale dei revisori contabili.



Spagna

Legge

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE TELECOMUNICAZIONI

Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones (BOE núm. 251)

<http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/19/pdfs/A42517-42523.pdf>

La presente legge intende recepire nell'ordinamento spagnolo la direttiva 2006/24/CE, relativa alla conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione. La legge, in accordo con la direttiva CEE, stabilisce gli obblighi a carico degli operatori di servizi di telecomunicazioni, con riguardo alla conservazione di determinati dati, al fine di metterli a disposizione delle autorità competenti ed autorizzate, che sono costituite dalle forze e dai corpi di pubblica sicurezza, dai servizi di informazione e sicurezza e dalle autorità incaricate dei controlli doganali alle frontiere.

Uno degli aspetti più delicati della legge è costituito dalla necessità di contemperare le esigenze di pubblica sicurezza con i diritti fondamentali di riservatezza e segretezza delle comunicazioni, in conformità con i principi posti dal Tribunale costituzionale spagnolo, che si sono focalizzati su due aspetti fondamentali: i dati conservati relativi alle comunicazioni non devono essere rivelatori del contenuto delle stesse e, in secondo luogo, la cessione dei dati agli organi preposti deve sempre avvenire a seguito di provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria.

Da segnalare, inoltre, che la direttiva prevede espressamente che i dati da mettere a disposizione, a fini investigativi, devono essere in relazione con "reati gravi", come definiti dalle legislazioni interne degli stati membri dell'Unione europea.

In dettaglio, la legge è divisa in tre capitoli.

Il Capitolo I contiene le disposizioni generali, riguardanti l'oggetto della legge, i soggetti obbligati alla conservazione dei dati, indicati negli operatori che prestano servizi di comunicazioni elettroniche disponibili al pubblico o utilizzano reti pubbliche di comunicazioni, e la specificazione dei dati oggetto della comunicazione, che sono costituiti dagli elementi necessari a identificare: a) il numero ed il nome dell'abbonato che effettua la chiamata, per le comunicazioni telefoniche da rete fissa o mobile, o il suo identificativo come utente, per le comunicazioni attraverso la rete Internet, b) gli stessi dati, con riferimento al destinatario della chiamata o comunicazione, c) la data, l'ora e la durata della comunicazione, d) il tipo di servizio telefonico o di rete Internet utilizzato, con indicazione degli eventuali servizi supplementari relativi alla comunicazione

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



effettuata, e) il tipo di strumento o supporto utilizzato e, infine, f) la localizzazione dello strumento utilizzato, in caso di comunicazioni mobili. Come precedentemente sottolineato, nessun dato relativo al contenuto delle comunicazioni può essere conservato in base alla presente normativa.

Il Capitolo II concerne le modalità di conservazione e cessione dei dati, che potrà essere effettuata solo nei confronti delle autorità competenti sopra segnalate (pubblica sicurezza, *intelligence* e dogana). La legge fissa anche il tempo massimo di conservazione dei dati, che è di 12 mesi a partire dalla data di effettuazione della comunicazione; tuttavia mediante regolamento di attuazione, così come prevede la direttiva CEE, il governo potrà restringere a 6 mesi o elevare a 2 anni il suddetto limite di conservazione, con riguardo a categorie specifiche di dati.

Il Capitolo III, costituito da un unico articolo, rinvia invece alla Legge 32/2003 sulle telecomunicazioni, per quanto riguarda il regime delle infrazioni amministrative e delle corrispondenti sanzioni.

Da segnalare poi, tra le disposizioni aggiuntive e finali, l'obbligo a carico degli operatori che commercializzano servizi di telefonia mobile mediante l'acquisto di carte prepagate, di tenere un registro con i dati identificativi degli acquirenti delle carte e, infine, la fissazione di un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, che a sua volta è di venti giorni dalla data di pubblicazione, entro il quale gli operatori, che prestano servizi di comunicazioni elettroniche disponibili al pubblico o utilizzano reti pubbliche di comunicazioni, devono adeguare, a proprie spese, i loro strumenti al fine di adempiere ai compiti assegnati dalla legge.

Politiche sociali



Germania

Legge

DIRITTI D'AUTORE

Zweites Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft, vom 26. Oktober 2007 (BGBl. I, S. 2513) – Seconda legge sul diritto d'autore nella Società dell'informazione
(<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl107s2513.pdf>)

La nuova legge costituisce il “secondo canestro” della riforma del diritto d'autore, volta ad adeguare questa branca del diritto all'ambiente digitale, dopo un primo intervento legislativo portato a termine nel 2003. Essa entrerà in vigore il 1° gennaio 2008, apportando una lunga serie di novità.

In primo luogo, continua ad essere ammessa la copia privata di opere o loro parti non protette tecnologicamente dalla possibilità di copia, in modo analogo continua ad essere vietata la copia privata di opere o loro parti protette invece tecnologicamente dalla possibilità di copia. A questa prima specie di divieto la nuova legge aggiunge il divieto di copia privata di opere o loro parti offerte in modo illecito su Internet per il *download* da parte degli utenti. Vengono così proibite le reti *peer-to-peer* di scambio di *file* quando utilizzate in modo illegale per scaricare gratuitamente film e musica. Resta infine immutato un terzo divieto previsto dalla precedente normativa, quello di “forzare” le misure tecnologiche di protezione delle opere. In tal modo le disposizioni della nuova legge concretizzano il principio secondo il quale il diritto di ogni utente alla copia privata non costituisce un diritto fondamentale.

In secondo luogo, la disciplina previgente disponeva a favore dei titolari dei diritti un “compenso forfettario” (*pauschale Vergütung*), per compensarli delle copie private effettuate dagli utenti in modo lecito. Tale compenso è finanziato mediante un prelievo riscosso sulle apparecchiature e sui supporti di riproduzione, e viene distribuito ai titolari dei diritti dagli enti di gestione collettiva dei diritti d'autore. La nuova legge prevede che in futuro gli importi di tale compenso forfettario non siano più fissati d'autorità nell'allegato alla legge sul diritto d'autore, ma vengano negoziati fra i suddetti enti di gestione collettiva e i fabbricanti delle apparecchiature e dei supporti di riproduzione. Questo sistema *market-oriented* di determinazione del compenso forfettario permetterà, in particolare, di determinare congiuntamente su quali nuove apparecchiature e nuovi supporti fra tutti quelli prodotti dall'innovazione tecnologica dovrà gravare in futuro il prelievo. In linea generale, esso sarà riscosso su tutte le apparecchiature e su tutti i supporti, presenti e futuri, utilizzati per la riproduzione lecita di opere o di loro parti. A questo riguardo la legge fissa solo due principi quadro: che gli interessi legittimi dei fabbricanti e degli importatori non vengano pregiudicati in modo irragionevole e che il

segue



livello del prelievo sia proporzionato al prezzo di vendita delle apparecchiature e dei supporti.

La nuova legge in commento introduce poi due ulteriori novità.

In primo luogo, le biblioteche, i musei e gli archivi pubblici possono consentire l'accesso alle opere da essi possedute attraverso postazioni elettroniche di lettura dedicate e situate nelle proprie sale di lettura, entro determinati limiti fissati dalla legge. Il più importante di questi è che il numero di riproduzioni di una stessa opera visualizzato in simultanea da tali postazioni sarà proporzionato al numero di copie possedute dall'istituzione, un superamento di questo limite è ammesso solo in periodi di sovraffollamento degli utenti. In relazione a tale servizio di lettura *in loco* i titolari dei diritti saranno compensati mediante la previsione di un altro equo compenso forfettario, fissato nell'ambito di una licenza legale stabilita contrattualmente fra biblioteche e editori.

In secondo luogo, nel quadro del loro servizio di *document delivery*, le biblioteche pubbliche saranno autorizzate a riprodurre e ad inviare per posta elettronica (ivi compreso il formato PDF) copie di opere protette dal diritto d'autore, ma solo a fini di uso privato, di illustrazione didattica o di ricerca scientifica, sempreché i predetti usi non abbiano alcun contenuto economico. Inoltre tale servizio è ammesso solo se gli editori non offrono essi stessi l'opera *on line* in un modo accessibile per gli utenti (ad esempio tramite *pay-per-view*) e a condizioni economiche ragionevoli. Anche in questo caso i titolari dei diritti saranno compensati mediante la previsione di un ulteriore equo compenso forfettario, fissato nell'ambito di una licenza legale stabilita contrattualmente fra biblioteche e editori.

Infine, fino ad oggi gli autori non potevano inserire nei contratti di utilizzazione delle opere dell'ingegno stipulati con gli editori le utilizzazioni non ancora esistenti in quanto prodotte dall'evoluzione tecnologica futura. Per effetto della nuova legge essi potranno invece disporre contrattualmente dei loro diritti anche in relazione a tali usi, fatte salve alcune condizioni. In primo luogo, nel contratto si deve prevedere un compenso ragionevole per questi usi futuri, aggiuntivo rispetto ai compensi previsti per gli usi esistenti. Gli editori devono poi notificare gli autori prima di intraprendere un eventuale uso futuro della loro opera, che fosse ancora sconosciuto al momento della firma del contratto. Infine, gli autori dispongono di tre mesi di tempo per negare il consenso all'uso notificato (ma quest'ultima norma è esclusa per quanto riguarda i film, per dare certezza all'evoluzione tecnologica ed economica dell'industria cinematografica nazionale).



Germania

Legge

DISOCCUPAZIONE / GIOVANI - OCCUPAZIONE

Zweites Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Perspektiven für Langzeitarbeitslose mit besonderen Vermittlungshemmnissen - JobPerspektive, vom 10. Oktober 2007 (BGBl., I, S. 2326) – Seconda legge di modifica del Secondo Libro del Codice Sociale - Prospettive per i disoccupati di lungo periodo con particolari difficoltà di inserimento

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl107s2326.pdf>

Viertes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch - Verbesserung der Qualifizierung und Beschäftigungschancen von jüngeren Menschen mit Vermittlungshemmnissen, vom 10. oktober 2007 (BGBl., I, S. 2329) – Quarta legge di modifica del Terzo Libro del Codice Sociale – Miglioramento delle possibilità di aggiornamento e occupazionali dei giovani con particolari difficoltà di inserimento.

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl107s2329.pdf>

Attraverso due leggi di modifica del Secondo e del Terzo Libro del Codice Sociale, il Parlamento federale tedesco, stante la positiva fase congiunturale e un evidente miglioramento del mercato del lavoro, è intervenuto per incrementare le possibilità occupazionali e di qualificazione di un gruppo consistente di persone che incontra particolari ostacoli nell'inserimento nel mondo del lavoro, quali la disoccupazione cronica, l'assenza di una preparazione professionale, limitazioni per motivi sanitari e problemi finanziari.

La seconda legge di modifica del Secondo Libro del Codice sociale (*Zweites Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch*) introduce il sussidio di occupazione (*Beschäftigungszuschuss*), un'indennità finanziata attraverso fondi federali (*Ermessensleistung*).

Scopo di questo nuovo tributo posto a carico del datore di lavoro è quello di incentivare l'assunzione dei lavoratori soggetti ad obbligo assicurativo che, come requisiti, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, siano disoccupati di lunga durata, dimostrino di aver incontrato diversi impedimenti nel reinserimento, non siano stati assunti dopo una fase di mobilità di almeno sei mesi e che non si aspettino di svolgere un'attività remunerata entro i successivi 24 mesi. Il contributo a carico del datore di lavoro consiste in un sussidio per i costi salariali fino al 75 per cento.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Al termine di una prima fase di attività della durata di 24 mesi, il lavoratore può essere assunto a tempo indeterminato. I salari vengono pagati in base al contratto collettivo o stabiliti sul posto di lavoro. Il lavoro sovvenzionato non è soggetto all'obbligo assicurativo per il fondo disoccupazione.

Il sussidio di occupazione viene finanziato attraverso i fondi di bilancio stanziati per gli interventi di politica occupazionale nell'ambito del livello minimo di reddito per le persone alla ricerca di un impiego.

La quarta legge di modifica del Terzo Libro del Codice Sociale (*Viertes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch*) si pone l'obiettivo di migliorare la qualificazione e di incrementare le opportunità professionali dei lavoratori più giovani con problemi di inserimento.

La nuova legge prevede il finanziamento di un contributo per la qualificazione (*Qualifizierungszuschusses*), a carico del datore di lavoro, del valore del 50 per cento del salario lordo, per l'inserimento e, contemporaneamente, il perfezionamento dei nuovi impiegati. Destinatari di questa misura sociale sono i giovani che non abbiano compiuto i 25 anni di età, che siano disoccupati da almeno sei mesi e che non possiedano alcun titolo professionale.

Al fine di evitare il consolidamento della disoccupazione, la Federazione può promuovere, attraverso il cosiddetto contributo per l'assunzione (*Eingliederungszuschuss*), a carico del datore di lavoro, di valore compreso tra il 25 e il 50 per cento del salario lordo e fino ad un massimo di 1.000 euro mensili, l'impiego dei lavoratori più giovani che non abbiano compiuto i 25 anni di età e che siano disoccupati da almeno sei mesi, nonostante abbiano conseguito un titolo professionale.



Germania

Legge

DOPING

Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Dopings im Sport, vom 24. Oktober 2007 (BGBl., I, S. 2510) – Legge per il miglioramento della lotta contro il doping nello sport

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl107s2510.pdf>

I più recenti casi di assunzione di droghe nelle diverse discipline sportive e la consapevolezza che si tratti non di episodi isolati, ma di un problema rilevante che si sta diffondendo anche a livello internazionale, hanno indotto il Governo federale tedesco ad adottare misure volte a combattere efficacemente il fenomeno del *doping* nello sport.

La legge di iniziativa governativa concernente il miglioramento della lotta contro il *doping* nello sport, entrata in vigore il primo novembre 2007, risponde all'esigenza di combattere più efficacemente le organizzazioni criminali, nazionali e internazionali, che commerciano illegalmente le sostanze dopanti.

Nel dettaglio, le nuove disposizioni modificano, all'articolo 1, la legge che disciplina l'Ufficio federale della polizia giudiziaria (*Bundeskriminalamtgesetz*), stabilendo il trasferimento a tale Ufficio del potere di indagine nell'ambito del traffico illegale di farmaci su scala internazionale. Oltre alla collaborazione a livello di Interpol, l'Ufficio della polizia giudiziaria ha la facoltà di stabilire stretti contatti con le autorità inquirenti straniere specializzate nel settore

L'articolo 2 modifica, invece, la legge sui farmaci (*Arzneimittelgesetz*), introducendo l'obbligo di precisare sul foglietto illustrativo di un determinato farmaco se l'uso dello stesso può dare esito positivo ad un esame anti-*doping*. Inoltre, viene introdotta la punibilità dei possessori di non piccole quantità di determinate sostanze vietate, che possono costituire indizio per un eventuale commercio ("*Indiz für Handel*"). Il nuovo regolamento mira, da una parte, ad arginare il pericolo di un allargamento dell'uso di agenti dopanti, noti e pericolosi, sia nelle attività agonistiche sia negli sport di massa, dall'altra a tutelare la salute degli sportivi e a garantire la sicurezza nell'ambito del commercio dei farmaci.

L'approvazione della legge per il miglioramento della lotta contro il *doping* nello sport si inserisce nell'ambito delle nuove competenze attribuite alla Federazione, in base al nuovo articolo 74, comma 19, della Legge fondamentale (*Grundgesetz*), tra le quali si annovera la disciplina delle farmacie, dei medicinali, dei prodotti medici, dei farmaci, dei narcotici e dei veleni. In precedenza, la competenza della Federazione si limitava soltanto al commercio di tali prodotti.



Regno Unito

Legge

ISTRUZIONE SUPERIORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Further Education and Training Act 2007

(Legge promulgata il 23 ottobre 2007)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/pdf/ukpga_20070025_en.pdf

La presente legge attua le proposte contenute nel Libro Bianco “*Further Education: Raising Skills, Improving Life Chances*”, presentato al Parlamento nel marzo 2006 dal Ministero dell’Istruzione e della Formazione (testo disponibile al sito Internet <http://www.dfes.gov.uk/publications/furthereducation/docs/6514-FE%20White%20Paper.pdf>).

La legge è divisa in quattro parti.

La Parte Prima riguarda il *Learning and Skills Council for England* (LSC), organo pubblico incaricato della pianificazione e del finanziamento dell’istruzione superiore. Innanzi tutto sono stati ridotti i membri del *National Council* di LSC da 12 a 10 e si è proceduto all’abolizione dei 47 *local councils* nei quali si articolava l’organo, sostituendoli con 9 *regional councils* più ampi. La legge assegna inoltre al Ministro dell’Istruzione e della Formazione la facoltà di designare organi incaricati di formulare strategie per l’attività di LSC in settori determinati; per l’area amministrativa della *Greater London* l’organo specializzato dovrà essere presieduto dal Sindaco (*Mayor*) di Londra. Nell’ambito delle funzioni svolte da LSC, sono stati inoltre inseriti nuovi doveri volti alla promozione della diversità ed all’accrescimento delle possibilità di scelta per gli individui e sono stati estesi i poteri dell’organo pubblico di stabilire, sviluppare ed attuare servizi di sostegno per i soggetti e gli istituti impegnati nelle attività di istruzione e formazione. Sono stati infine chiariti i poteri di LSC in relazione alla realizzazione di investimenti in società commerciali (*companies*).

La Parte Seconda del provvedimento è dedicata all’amministrazione degli istituti di istruzione superiore, per la quale la legge trasferisce dal Ministero per l’Istruzione e la Formazione all’ente LSC la competenza relativa alla costituzione ed allo scioglimento degli istituti, nonché i poteri di intervento nei confronti delle scuole di livello insoddisfacente; viene inoltre assegnata al *Privy Council*, organo consultivo della Corona, la funzione di consentire agli istituti di stabilire titoli di studio propedeutici e di livello intermedio (*foundation degrees*), nell’ambito dell’istruzione superiore. Anche per gli istituti di istruzione superiore, così come per LSC, sono chiarite le competenze con riguardo alla partecipazione ed agli investimenti in società commerciali. La legge impone inoltre sia a LSC che agli istituti di osservare gli indirizzi (*guidance*) formulati dal

segue



Ministero, in merito alla necessità di avviare consultazioni preliminari con gli studenti, effettivi e potenziali, e con gli imprenditori della zona, con riferimento a decisioni che li riguardano. Un'ultima disposizione affida al Ministro il compito di emanare disposizioni sulle ulteriori abilitazioni che devono essere richieste ai direttori degli istituti, prima che essi assumano nuovi incarichi.

La Parte Terza della legge arrega modifiche all'*Industrial Training Act 1982*, in base al quale un apposito comitato che si occupa della formazione industriale, denominato *Industrial Training Board (ITB)*, può proporre al Ministro l'istituzione di un'imposta a carico delle imprese (*industrial training levy*), volta al finanziamento dei programmi di formazione industriale. Nella precedente versione, ITB doveva attestare che la maggioranza delle organizzazioni imprenditoriali, comunque rappresentative di più della metà degli imprenditori del settore interessato, erano favorevoli all'istituzione dell'imposta, ma poiché un numero sempre maggiore di imprenditori decide di non appartenere ad alcuna organizzazione, risultava difficile per ITB dimostrare al Ministero dell'Istruzione e della Formazione che vi era un consenso maggioritario all'adozione della misura. Nella nuova versione è consentito a ITB di avviare consultazioni più ampie, anche al di fuori delle organizzazioni imprenditoriali, al fine di ottenere un sostegno più ampio alle proprie proposte. Un'ulteriore modifica, volta a semplificare le procedure collegate all'adozione dell'imposta, riguarda la possibilità, da parte del Ministro, di emanare provvedimenti per l'istituzione dell'imposta non più su base annuale ma triennale (*three-year levy orders*).

La Parte Quarta contiene infine disposizioni varie, tra le quali si segnala l'estensione delle competenze dell'Assemblea Nazionale per il Galles (*National Assembly for Wales*), organo rappresentativo a livello territoriale, in materia di istruzione superiore e di formazione.



Spagna

Legge

AMBIENTE - TUTELA

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE núm. 255)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43229-43250.pdf>)

La presente legge recepisce nell'ordinamento spagnolo la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, introducendo un regime amministrativo di carattere oggettivo e illimitato, basato sul principio "chi inquina paga", a carico del responsabile del danno ambientale, al di là di ogni sua colpa, dolo o negligenza. Tale regime è quindi separato dalla responsabilità penale del soggetto ed anche dalla responsabilità civile, che dà luogo a controversie tra il danneggiato ed il danneggiante. Nel regime istituito dalla legge è la pubblica amministrazione competente che ha il compito sia di prevenire le attività suscettibili di causare danno all'ambiente sia di far valere il principio di riparazione, trasferendo i costi derivanti dal ripristino dello stato originale dell'ambiente dalla società nel suo complesso agli operatori responsabili dello sfruttamento delle risorse naturali.

Il testo della legge è suddiviso in sei capitoli, completati da disposizioni aggiuntive, transitorie e finali ed integrati da sei allegati.

Il capitolo primo contiene le disposizioni generali e riporta, innanzi tutto, le definizioni contenute nella direttiva comunitaria, con particolare riguardo alle nozioni di "danno ambientale", "danno" e "stato di conservazione". Vengono poi attuate le indicazioni relative all'ambito di applicazione della normativa, con rinvio alle attività economiche o professionali elencate in un apposito allegato (allegato terzo della direttiva e della legge), suscettibili di causare danno all'ambiente, nonché quelle riguardanti le possibili eccezioni.

Le autorità competenti, per le quali la direttiva faceva rinvio alle legislazioni nazionali, sono individuate nelle Comunità autonome nel cui territorio avvenga il danno o la sua minaccia imminente, ma senza pregiudizio delle competenze assegnate all'Amministrazione centrale dello Stato dalla normativa vigente sulle acque e sulle zone costiere.

Il capitolo secondo disciplina l'attribuzione delle responsabilità e pone l'obbligo generale, per gli operatori che svolgono le attività economiche e professionali indicate dalla legge, sia di mettere in atto tutte le misure preventive necessarie ad evitare il danno ambientale sia di ripararlo a proprie spese, quando sia accertata la loro responsabilità, che non viene meno in caso di svolgimento di attività debitamente autorizzate, a meno l'amministrazione competente non abbia preventivamente e specificamente autorizzato

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



un'attività dalla quale derivi un danno ritenuto tollerabile.

Il capitolo terzo specifica in dettaglio gli obblighi a carico degli operatori, volti a prevenire, evitare e riparare il danno ambientale, nonché i compiti assegnati alle autorità competenti nei suddetti versanti.

Il capitolo quarto si occupa delle garanzie finanziarie che costituiscono requisito imprescindibile per l'esercizio delle attività economiche indicate dalla legge e che assicurano che gli operatori coinvolti abbiano risorse sufficienti per fare fronte ai costi volti a prevenire, evitare e riparare i danni ambientali. In particolare, la legge indica tre tipologie di garanzie finanziarie, che possono essere complementari o alternative:

- polizze di assicurazione con società autorizzate ad operare in Spagna;
- avalli concessi da istituti finanziari autorizzati ad operare in Spagna;
- riserve tecniche costituite da fondi "ad hoc" per riparare ad eventuali danni ambientali.

Il capitolo quinto contiene le disposizioni riguardanti le infrazioni amministrative alla legge (classificate in "gravi" e "molto gravi") e le corrispondenti sanzioni, che possono essere comminate a persone fisiche o giuridiche private. In aggiunta alla possibile sospensione o revoca delle autorizzazioni amministrative allo svolgimento delle attività economiche o professionali, la legge prevede sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 10.001 ad un massimo di 2.000.000 di euro.

Il capitolo sesto è relativo alle disposizioni di natura procedurale e recepisce alcune garanzie fondamentali indicate nella direttiva 2004/35/CE, rinviando per il resto alle normative delle singole Comunità autonome.

Da segnalare infine tra gli allegati, oltre al sopra menzionato allegato terzo, l'allegato primo, che stabilisce i criteri in base ai quali si può decidere se un danno è da considerarsi "significativo" ai fini dell'applicazione della legge.



Spagna

Legge

CONTRATTI PUBBLICI

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE núm. 261)

<http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/31/pdfs/A44336-44436.pdf>

La presente legge sostituisce la preesistente normativa in materia di appalti pubblici in Spagna, costituita dalla Legge 13/1995, successivamente modificata e poi riformulata, in testo coordinato, dal Decreto Legislativo 2/2000, recante il Testo Unico in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.

L'approvazione di un nuovo testo si è resa necessaria, come ricordato nell'esposizione dei motivi che precede l'articolato, non soltanto al fine di adeguare la legislazione interna alle nuove disposizioni emanate a livello comunitario, come la direttiva 2004/18/CE, ma anche in risposta alle richieste formulate da più parti (imprenditori, pubbliche amministrazioni e mondo accademico), volte a superare problemi che l'esperienza applicativa della precedente normativa aveva evidenziato.

La prima novità di rilievo è costituita dall'ambito di applicazione della legge, che nella versione attuale si estende, come recita il titolo della norma, a tutti i "contratti del settore pubblico" (mentre nel testo precedente riguardava i "contratti delle pubbliche amministrazioni"), identificando così un'area di attività più ampia, legata all'attuazione delle direttive comunitarie sui contratti pubblici.

Tale prospettiva ha inoltre portato al superamento della precedente strutturazione della normativa in materia, caratterizzata da una "parte generale", con le disposizioni applicabili a tutti i tipi di contratti, e da una "parte speciale", recante le peculiarità dei diversi contratti amministrativi tipici (lavori, forniture, servizi).

La Legge 30/2007 è invece costituita da un Titolo preliminare, contenente le disposizioni di carattere generale, e da cinque Libri dedicati, rispettivamente, a:

- la configurazione degli elementi fondamentali dei contratti del settore pubblico;
- l'elaborazione dei contratti;
- la selezione dei contrattisti e l'aggiudicazione dei contratti;
- gli effetti, l'esecuzione e l'estinzione dei contratti;
- l'organizzazione amministrativa relativa alla gestione dei contratti.

Per quanto riguarda il contenuto della legge, le principali novità sono costituite da:

- l'ampliamento degli enti ai quali si applica la normativa, con l'inserimento della clausola residuale costituita dalla nozione di "organismo pubblico", come mutuata dalla direttiva 2004/18/CE;
- la distinzione tra i "contratti soggetti a regolazione armonizzata", per i quali si applicano

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



le disposizioni comunitarie, e gli altri contratti per i quali il legislatore nazionale può adottare una configurazione giuridica diversa;

- l'introduzione di criteri innovativi per l'aggiudicazione dei contratti, anch'essi derivanti dalla direttiva 2004/18/CE, tra i quali spiccano le valutazioni sull'attenzione, da parte delle imprese concorrenti, agli aspetti sociali, ambientali ed etici della propria attività (come, ad esempio, le esigenze di un "commercio equo" con i paesi sottosviluppati o in via di sviluppo);

- la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure legate alla gestione dei contratti, al fine di ridurre i costi sia per gli enti pubblici promotori che per le imprese private partecipanti;

- l'istituzione di un nuovo tipo di contratto, ovvero il "contratto di collaborazione tra settore pubblico e settore privato", relativo a prestazioni complesse e caratterizzate da un certo grado di indeterminatezza iniziale, il cui finanziamento può essere assunto inizialmente dall'operatore privato, mentre la pubblica amministrazione interviene successivamente nella copertura delle spese, al momento della effettiva utilizzazione dei beni o dei servizi che costituiscono l'oggetto del contratto.

La legge entrerà in vigore dopo sei mesi dal giorno della sua pubblicazione.

Indice delle voci

AMBIENTE - TUTELA (ES)	46
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI (FR)	9
BANCHE DI DATI (ES)	25
CARCERI (FR)	9
CONSUMATORI - TUTELA (FR)	31
CONTRATTI PUBBLICI (ES)	48
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (UK)	14
DIRITTI D' AUTORE (DE)	39
DISOCCUPAZIONE (DE)	41
DOPING (DE)	43
ELEZIONI (ES)	20
FORMAZIONE PROFESSIONALE (UK)	44
FORZE DI PUBBLICA SICUREZZA (ES)	21, 23
GIOVANI - OCCUPAZIONE (DE)	41
<i>GREATER LONDON AUTHORITY</i> (UK)	16
GRUPPI DI PRESSIONE (US)	26
IMMIGRAZIONE (UK)	18
ISTRUZIONE SUPERIORE (UK)	44
ORDINE PUBBLICO (UK)	14
PARLAMENTO (FR) (US)	11, 26
PROPRIETÀ INDUSTRIALE (FR)	31
PUBBLICA SICUREZZA (ES)	25
REVISORI DEI CONTI (DE)	33
SERVIZI DI SICUREZZA (FR)	11
STRANIERI (UK)	18
TECNOLOGIA DELL' INFORMAZIONE (ES)	35
TELECOMUNICAZIONI (ES)	35

Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna
US = Stati Uniti d' America